

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANSINI, BUZIO e CAVEZZALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1969

Disposizioni per le cooperative artigiane di garanzia di credito

ONOREVOLI SENATORI. — L'artigianato, che tanta parte ha nell'economia nazionale anche per la rappresentatività del lavoro libero e indipendente che palesa nelle forme più vivide la peculiarità dell'ingegno del nostro popolo ed è pure la manifestazione più solida dell'unità familiare, ha in questi due decenni di vita repubblicana richiamato l'attenzione del Parlamento e del Governo. Gli organi competenti hanno rilevato consapevolmente l'importanza di questo settore del lavoro e lo hanno fatto oggetto di particolari provvedimenti utili per il suo rinvigorismento.

In particolare vanno citati il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, la legge 25 luglio 1952, n. 949, la legge 19 dicembre 1956, n. 1524, la legge 27 luglio 1962, n. 1228, la legge 14 ottobre 1964, n. 1068, provvedimenti tutti coi quali il legislatore ha centrato il problema principale per la vitalità dell'artigianato: il credito.

Fu così creata la Cassa per il credito delle imprese artigiane, comunemente indicata « Artigiancassa » con un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi, deri-

vanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese stesse.

Tale fondo, tramite l'« Artigiancassa », ha lo scopo di provvedere ad integrare le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito delle imprese artigiane per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compresi gli acquisti di macchinari ed attrezzi, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendono necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

È noto che l'« Artigiancassa » in virtù dei provvedimenti di particolare rilievo sopra menzionati, gode di particolari agevolazioni fiscali, appunto per agevolare lo sviluppo e la vitalità dell'artigianato.

Fra i provvedimenti di favore viene qui ricordato che le cambiali emesse dalle imprese sovvenzionate, anche se organizzate in forma cooperativa, sono soggette (anzichè al bollo normale) al bollo in misura fissa di lire 0,10 per mille (vale a dire lire 100 per ogni milione di lire) qualunque sia la loro scadenza.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale beneficio per la legge in vigore è applicabile solo ai fini sopra ricordati. Resta cioè esclusa tale agevolazione di bollo sulle cambiali ordinarie degli artigiani.

È ben evidente peraltro come l'attività e la vitalità della bottega artigiana sia soggetta continuamente, anche per la sua consistenza normalmente familiare, a tutti gli alti e bassi della vita quotidiana a cui l'artigiano resta più facilmente soggetto in tutto il corso della sua dignitosa ma difficile vita quotidiana di lavoro. È logico allora che, se si vuole realmente e sostanzialmente tutelare l'artigianato perchè non perisca nel cozzo delle difficoltà ordinarie della vita economica attuale, lo si sostenga non solo nel suo nascere e nell'ampliare la sua operosità, bensì ancora nella sua vita ordinaria nella quale soltanto sta la certezza del perdurare vitale dell'azienda.

Per questo quindi l'opportunità che al beneficio del bollo vengano ammesse anche le cambiali ordinarie dell'artigiano nel corso normale della sua attività di esercizio.

Tale facilitazione dovrebbe almeno applicarsi quando la richiesta del finanziamento cambiario ordinario venga richiesto dagli artigiani tramite le loro Cooperative di garanzia di credito regolarmente costituite.

La presentazione della richiesta attraverso la Cooperativa costituirà indubbiamente già di per sé una garanzia sulla serietà e necessità e opportunità della richiesta stessa.

L'ammissione delle Cooperative di credito artigiano al beneficio anzidetto contribuirà innanzitutto a galvanizzare lo spirito artigiano e a rendere più vitale tale operosità di tanto interesse per l'economia nazionale anche in rapporto al turismo.

Inoltre servirà a incentivare e rafforzare lo spirito cooperativistico, ancora così poco diffuso in Italia e pur tanto necessario per la ripresa economica anche in questo settore.

Per queste considerazioni ho l'onore di sottoporre all'approvazione degli onorevoli senatori il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Sulle cambiali ordinarie emesse dalle imprese artigiane presentate dalle Cooperative artigiane di garanzia di credito regolarmente costituite, la tassa di bollo si applica nella misura fissata dall'articolo 8, comma primo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418.